PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951

Art. 10

Sono ammessi ai contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere d) ed e) dell'art. 2 e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto col proprietario, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo e' condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), e), d) ed e) dell'art. 2 verra' ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Versione in vigore dal 29 giugno 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
Estremi	Legge 10 gennaio 1952, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-dalle/art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it